



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G.B. SCORZA"-COSENZA
Prot. 0012099 del 12/11/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre 2024

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti), sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per sé stessi anche a livello formale;
rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengano individuati:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

È prevista, poi, la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza.

Art. 1 - Codice disciplinare

- Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 — Mancanze disciplinari non gravi

- a) Mancata giustificazione delle assenze.
- b) Ritardo sistematico nell'ingresso a scuola L'alunno che arriva dopo le 8:15 e fino alle 8:25 è considerato in ritardo e verrà segnato sul registro come tale. Dopo le 8:25, l'alunno è considerato assente per la prima ora e si dovrà recare in Presidenza.
 - Nove entrate in ritardo a quadrimestre influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno; cinque entrate alla seconda ora a quadrimestre equivarranno a un giorno di assenza e influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno.
- c) Ritardo nel rientro in aula.

- d) Utilizzo improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici (che comporta automaticamente la consegna da parte del docente all'ufficio di Vicepresidenza) - È demandata al docente la competenza di autorizzare l'uso dei cellulari in classe.
- e) Abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico.
- f) Disturbo durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- g) Violazione involontaria del Regolamento di laboratorio e degli spazi attrezzati.
- h) Sosta non giustificata al bar, nei corridoi o sulle scale.
- i) Mancato rispetto della raccolta differenziata nella scuola e nei cortili.

Provvedimento previsto:

- richiamo e ammonimento verbale da parte del docente o del Dirigente
- ammonizione con nota disciplinare per comportamenti inadeguati sul Registro di classe (dal docente o dal Dirigente).

Art. 3 — Mancanze disciplinari gravi (sanzioni fino a 15 gg. di sospensione)

- a) Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate.
- b) Assenze collettive non autorizzate.
- c) Fumo e uso delle sigarette elettroniche all'interno dell'istituto, nei cortili e negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole.
- d) Non rispetto del materiale altrui.
- e) Comportamenti contrari alla salvaguardia dell'igiene collettiva e alla salubrità degli ambienti scolastici.
- f) Atteggiamenti discriminatori verso compagni, docenti e non docenti.
- g) Insulti palesi verbali o scritti tra studenti
- h) Diffusione online di immagini lesive della privacy di docenti, studenti e collaboratori scolastici, nonché di contenuti legati alle attività scolastiche.
- i) Introduzione nella scuola di alcolici, droghe, sostanze nocive.
- j) Comportamenti scorretti durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Provvedimenti previsti:

- sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni per le infrazioni di cui lettere a, b, d, e, j (da parte del Consiglio di Classe).
- sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni per le infrazioni di cui alle lettere f, g, i, h (da parte del Consiglio di Classe).
per le infrazioni di cui al punto c) i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
per le infrazioni di cui al punto j) esclusione immediata dalle attività extrascolastiche.

Art. 4 — Mancanze disciplinari gravissime (oltre 15 gg. di sospensione)

- a) Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, docenti e non docenti.
- b) Danneggiamento volontario del patrimonio o dell'ambiente scolastico (c.d. atti di vandalismo).
- c) Furto.
- d) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale (bullismo) anche attraverso l'utilizzo della rete internet (cyberbullismo)
- e) Percosse.
- f) Reati di natura sessuale.

Provvedimenti previsti:

le sanzioni applicabili possono comportare la sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni (da parte del Consiglio di Istituto) e, nei casi di recidiva o atti di grave violenza, l'allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (da parte del Consiglio d'Istituto).

Art. 5 — Provvedimenti disciplinari: le procedure

Le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola, conformemente al suo ruolo istituzionale. Viene ribadito il rispetto delle seguenti procedure:

la seconda ammonizione individuale può comportare l'immediata convocazione a scuola del genitore (con il docente coordinatore di classe);

la terza ammonizione individuale comporta, di norma, la convocazione del Consiglio di classe, con eventuale sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Le annotazioni disciplinari incidono negativamente sulla valutazione del comportamento e sulla partecipazione alle attività integrative.

I provvedimenti disciplinari di sospensione, assunti con decorrenza immediata per le mancanze gravi e gravissime, comportano le seguenti conseguenze:

- Incidenza sul credito scolastico;
- eventuale esclusione dai viaggi di istruzione e visite guidate, che implicano un corretto e adeguato comportamento.

Le mancanze disciplinari gravissime sono di competenza del Consiglio d'Istituto, che decide l'irrogazione di sanzioni disciplinari per un periodo superiore a 15 giorni.

Il procedimento disciplinare si ritiene concluso con l'emanazione, da parte del Dirigente, del decreto d'irrogazione della sanzione disciplinare.

Art. 6 — Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla loro erogazione, ad un apposito Organo di Garanzia, interno della Scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Lo stesso Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 7 — Organo di Garanzia

La sua composizione è la seguente:

- il Dirigente scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante degli studenti eletto dalla rappresentanza studentesca;
- un rappresentante dei genitori eletto dalla componente genitori.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'astensione dalle deliberazioni vale come voto contrario.

In caso di ricorso, l'Organo di Garanzia viene convocato con preavviso scritto di almeno 3 giorni dal Dirigente che ha il compito di acquisire agli atti i documenti della fase istruttoria al fine di pervenire a decisioni eque e motivate

Durante le riunioni può essere ascoltato chiunque ne abbia interesse I verbali delle sedute sono redatti da un Segretario che viene designato dal Presidente tra i componenti. La decisione viene, quindi, resa pubblica mediante affissione in un apposito spazio dell'Istituto.

Art. 8 — Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, o contro la violazione del presente regolamento, gli studenti o chiunque ne abbia interesse può proporre reclamo entro 15 gg. al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva entro 30 gg., previo parere vincolante di un organo di Garanzia regionale.

Art. 9 — Sanzioni alternative

È fatta salva la possibilità di convertire le sanzioni con attività utili alla comunità scolastica (previo assenso dello studente interessato).

Sono previste le seguenti tipologie da svolgere, ove possibile, in orario extrascolastico:

- attività di supporto al funzionamento della scuola; attività relative alla biblioteca; pulizia degli ambienti scolastici; cura del verde.

Art. 10 Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rizzo Rosanna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)